

Anno 2007

**COMUNICAZIONE DI ORDINANZA  
EMESSA DAL COLLEGIO NELLA CAUSA**

Tra

SRL [redacted] + 37

e

SPA [redacted]

Procuratore

Sig. Avv. M. ELIA  
Via E. De Sonnaz n. 14 - TORINO

Sig. Avv. G. SANTONASTASO  
Via Torricelli n. 4 bis - TORINO

In esecuzione al disposto degli artt. 134, 176 e 280 C.P.C. si comunica che il giorno 4/4/2007 fuori dall'udienza, questo Collegio ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

.....OMISSIS

Riunisce i procedimenti in epigrafe indicati dal n. 974/06 in avanti a quello portante il n. 973/06;

respinge le istanze di cui ai procedimenti riuniti.

Compensa tra le parti le spese.

Torino, 19/4/2007

 Il Cancelliere  
Giuseppa Caltagirone

**ATTO DI NOTIFICAZIONE**

L'anno millenovecento.....addì.....del mese di.....

A richiesta del Cancelliere del Tribunale di Torino, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello di Torino ho notificato:

- 1) Al Sig. Avv.to .....  
consegnandone copia a.....
- 2) Al Sig. Avv.to .....  
consegnandone copia a.....
- 3) Al Sig. Avv.to.....  
consegnandone copia a.....

Torino li.....

**L'UFFICIALE GIUDIZIARIO**

**IL CASO.it**



Tribunale Ordinario di Torino

Sezione sesta civile fallimentare

collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dr. Mario Griffey  
Presidente

Dr. Maria Luisa Fabbro  
Giudice

Dr. Stefano Scovazzo  
giudice rel.

Le istanze ex art. 147 l.fall. di estensione del fallimento di [redacted] srl a [redacted]

spa proposte da [redacted]

973/06

974/06

975/06

977/06

978/06

979/06

980/06

981/06

982/06

983/06

984/06

985/06

986/06

987/06

988/06

989/06

990/06

991/06

992/06

993/06

994/06

995/06

996/06

997/06

998/06

999/06

1000/06

1001/06

1002/06

[Redacted list of names and companies]

[Redacted list of names and companies]

5702

✓

1003/06  
1004/06  
1005/06  
1006/06  
1007/06  
1008/06  
1009/06  
1010/06  
1011/06

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Creditori insinuato al passivo del fallimento [REDACTED] s.r.l.,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.3.07, lette le istanze di estensione, le memorie successivamente depositate sia dagli istanti sia dalla resistente [REDACTED] e [REDACTED], nonché le due relazioni depositate in proposito dal curatore del fallimento [REDACTED] s.r.l.;

considerate le conclusioni assunte dal PM intervenuto all'udienza;

osserva

La identità dei profili in diritto e la sostanziale sovrapposibilità dell'assunto in fatto dei creditori istanti consiglia la riunione dei procedimenti portanti i nn. da 974/2006 RG in avanti a quello, più risalente, portante il numero 973/2006 RG..

Prima di valutare la fondatezza in fatto dell'assunto dei creditori istanti, occorre evidentemente sciogliere il nodo, in diritto, della configurabilità stessa di una società di fatto tra due società, delle quali una sia una persona giuridica.

Il tema della ammissibilità della partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, tradizionalmente e monologicamente risolto in senso negativo dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr, per tutte, Cass. sez. un 17.10.88 n.5636; C.App. Milano 25.5.04 ), ha trovato nella recente riforma del diritto societario una rilettura in senso innovativo.

L'art. 2361 2° comma cod.civ., infatti, prevede espressamente che la s.p.a. possa assumere partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata (e, dunque, la qualifica di socia di SNC, ovvero di accomandataria di sas o di sapa), ove tale assunzione sia deliberata dall'assemblea e di essa sia data adeguata notizia nella nota integrativa; il tema bilancistico di riferimento è poi completato dalle previsioni dell'art. 111 *duodecies* disp.att..

A

## IL CASO.it

In primo luogo, occorre chiedersi se la norma sia applicabile anche alla partecipazione ad una società di persone da parte di una società a responsabilità limitata. Come noto, la riforma del diritto societario ha ridisegnato ex novo i lineamenti della srl, emendandola dal vassallaggio verso la spa, che trovava un evidente riscontro nella sovrabbondante tecnica del rinvio a norme di quest'ultima per disciplinare la prima (cfr artt. 2486, 2487, 2495, nel testo previgente l'entrata in vigore della riforma, di cui al dlgs 17.1.03 n.6).

La risposta al quesito non può che essere positiva. Pare infatti una lacuna, colmabile con lo strumento della applicazione analogica dell'art. 2361 cod.civ., l'assenza nel tessuto normativo della srl di una norma che contempli la possibilità per quest'ultima di partecipare ad una società di persone. A livello sistematico, infatti, non troverebbe giustificazione alcuna il fatto che la possibilità della detta partecipazione sia concessa ad una spa, come noto strutturata su organi e su procedure di funzionamento dei medesimi tradizionalmente consoni alla personificazione giuridica, e non anche ad una srl, disegnata dalla riforma del diritto societario in termini abbondantemente mutuati dalle società personali, tanto da rendere lecita l'espressione, in dottrina, di "società di persone a responsabilità limitata" riferita alla srl risultante dalle norme riformate. Ed invero la bontà di questa ricostruzione trova un riscontro normativo nell'art. 111 *duodecies* cod.civ., che detta le norme in tema di redazione del bilancio per le snc e le sas ove socie ai sensi dell'art. 2361 2° comma cod.civ. "...siano società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata...", con ciò inequivocamente ricomprendendo anche la srl nel precetto generale dettato dall'art. 2361 cod.civ. in tema di assunzione di responsabilità illimitata in una impresa collettiva.

Sgomberato il campo da ogni dubbio circa la applicabilità dell'art. 2361 2° comma alla srl, occorre affrontare in diritto il tema proposto dagli istanti: e, quindi, affrontare il tema della prospettabilità di una società di fatto (a prescindere, dunque, da qualsivoglia esternazione formale) tra una srl e una spa, valutando se dalla norma predetta si possano trarre argomenti in proposito. Altro, infatti, è ammettere la validità di un vincolo sociale che importa l'assunzione della responsabilità, prevedendo che tale vincolo sia debitamente deliberato dall'assemblea dei soci e di esso sia data

adeguata informazione nella nota integrativa (cfr l'art. 2478 bis, che richiama l'art. 2427 cod.civ.), rispetto alla validità della assunzione di una responsabilità illimitata sulla mera scorta di comportamenti fattuali in tal senso da parte dell'organo amministrativo della spa (o della srl), che agisca in termini denotanti sintonia societaria con altra società personificata.

Sul punto, occorre nuovamente ricordare che la giurisprudenza anteriore alla riforma del diritto societario, pronunziandosi sul tema generale della partecipazione di una società di capitali ad una società di persone aveva escluso tale possibilità, fondando i suoi tradizionali argomenti sulla necessità di non eludere il principio cardine nella società di persone della responsabilità illimitata dei soci e della rilevanza del cd *intuitus personae*, da una parte, e, dall'altra, sulla necessità di non rendere vano l'affidamento dei creditori della società di capitali sulla garanzia data dalla adeguatezza del patrimonio di questa: garanzia che viene evidentemente ridotta ove si riconosca la responsabilità illimitata della società di capitali per le obbligazioni della società di persone partecipata.

A ben vedere la riforma del diritto societario ha dato a tali problemi una risposta solo parzialmente innovativa rispetto al progresso.

Infatti, se il dettato dell'art. 2361 2° comma cod.civ. fugge ogni dubbio sulla liceità della partecipazione ad una società di persone da parte di una società di capitali (con ciò tagliando il nodo gordiano della supposta non configurabilità dell'*intuitus personae* a proposito di un ente non umano, ma giuridico), pure è palese come il legislatore abbia posto a condizione della detta partecipazione la necessità di una delibera dei soci in proposito, e, soprattutto, la necessità che la partecipazione sia ostesa all'apprezzamento dei creditori nella nota integrativa al bilancio.

E' evidente che se la prima delle condizioni (la delibera assembleare - ovvero la decisione da parte dei soci della srl - di assumere una partecipazione in una impresa comportante la responsabilità illimitata) è posta a tutela dei soci, la seconda è funzionale alla tutela degli interessi dei creditori della società, che devono essere posti nella possibilità di avere contezza che la società loro debitrice è illimitatamente responsabile per obbligazioni assunte dalla società personale alla quale partecipa.



## IL CASO.it

Ma allora, la partecipazione di fatto ad una società personale da parte di una società di capitali (e dunque: l'assunzione di responsabilità illimitata) a prescindere sia dalla delibera - o decisione - di autorizzazione, sia dalla "specifica informazione" (così, letteralmente, l'art. 2361 2° comma cod.civ.) relativa a tale partecipazione contenuta nella nota integrativa al bilancio, deve dirsi tutt'ora preclusa, in quanto si risolve non solo in una violazione dei diritti dei soci, ma anche dei diritti dei creditori, alla tutela dei quali è preposta, anche, l'intera normazione relativa alla veridicità e correttezza dei dati di bilancio, intesi, in una con la nota integrativa, quali fondamentali strumenti di controllo della sussistenza o meno della garanzia patrimoniale offerta dalla società debitrice.

D'altronde, a tale conclusione portano anche ulteriori valutazioni.

E' vero, infatti, che due o più persone fisiche possono a mezzo di soli fatti concludenti intraprendere una attività economica commerciale, e tale fenomeno è qualificato nei termini della società di fatto: con le conseguenze che, apprezzata l'esistenza di questa secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza, la dichiarazione di fallimento della società produce anche il fallimento dei soci, ai sensi dell'art.147 l.fall. Ma tale qualificazione del fenomeno si iscrive pur sempre nell'ambito del pieno riconoscimento della liceità dell'anzidetta condotta; l'art. 2297 cod.civ. delinea infatti la figura della *snc non registrata*, e dunque priva (o potenzialmente priva) di qualsivoglia indice di visibilità rispetto ai terzi, limitandosi a prevedere un regime di responsabilità per i soci aggravato rispetto a quello proprio della collettiva regolare.

Tutt'altro avviene, come detto, in tema di partecipazione a società personali da parte di persone giuridiche quali una società di capitali, dove la partecipazione *rebus ipsis ac factis* non è contemplata da alcuna norma, prevedendo la legge gli anzidetti snodi operativi (la delibera o la decisione dei soci) e di pubblicità (la specifica informazione circa la partecipazione contenuta nella nota integrativa).

Anche perché la condotta in tesi tipica di un socio di società di persone, messa in essere da una società di capitali in assenza di delibera o decisione assembleare, non può che essere ascritta all'organo amministrativo di questa: e si tratta di una condotta alla quale non può essere



## IL CASO.it

riconosciuto alcun crisma di legittimità, visto che espone la società alle conseguenze della insolvenza della società personale partecipata senza che i soci abbiano modo di apprezzare alcunché; a tacere del fatto che molte estrinsecazioni pratiche di tali condotte (quali il pagamento dei debiti della società di fatto partecipata, ecc) sono passibili di censura in caso di insolvenza della partecipata, risolvendosi in atti di distrazione.

E d'altronde, pare che il fenomeno della partecipazione in termini di collaborazione societaria da parte di società sia contemplato dalla legge, ove non si risolva in una formalizzazione ed esternalizzazione della partecipazione, nell'ambito della più generale disciplina dei gruppi societari: nel senso che dove una società ne diriga un'altra (nella tesi dell'istante, ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ avrebbe "eterodiretto" ~~XXXXXX~~) nei termini della gestione di una impresa comune con la controllata, le conseguenze sono quelle contemplate dagli artt. 2497 e ss cod.civ., e non altre.

Invero, nessun argomento contrario a quanto sin qui sostenuto pare possa, poi, trarsi dal disposto di cui all'art. 2475 bis cod.civ., relativo al generale potere di rappresentanza degli amministratori, e alla inopponibilità ai terzi (nella specie: ai terzi in tesi creditori della società di fatto interpretata operativamente dall'organo amministrativo della srl in assenza della prescritta delibera o decisione di cui all'art. 2361 cod.civ.) delle limitazioni al loro potere di rappresentanza risultanti dall'atto di nomina o dallo statuto.

Infatti, la limitazione al potere di rappresentanza dell'amministratore di srl o di spa che in tesi agisca (in assenza della delibera o decisione di cui all'art. 2361 cod.civ.) nei termini di un rapporto societario di fatto con una altra società, risulta non dallo statuto della società, né tanto meno dall'atto di nomina, ma direttamente dalla legge, nota ai terzi nelle forme proprie della normativa di relazione: proprio l'art. 2361 cod.civ., infatti, stabilisce che solo una determinazione dei soci (e non dell'organo amministrativo) può comportare l'ingresso di una persona giuridica nella dinamica e nelle responsabilità di una società di persone.

Né può affermarsi che la delibera societaria sia stata coesistente con la condotta gestionale degli amministratori della ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ spa, sig. ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ i quali erano anche i soci al 50% della predetta società, di tal che la delibera sarebbe stata innervata nella condotta amministrativa di

costoro; condotta tipica, nella tesi dell'istante, del rapporto societario di fatto con [REDACTED]

Infatti, già si è osservato come la regola dettata dal secondo comma dell'art. 2361 cpd.civ. sia posta nell'interesse non tanto dell'assemblea, al fine di tutelarla da condotte gestionali potenzialmente foriere del danno da parte degli amministratori, ma piuttosto, a tutela dei creditori della società: portando a tale assunto interpretativo il disposto delle già richiamate disposizioni in tema di ostensione nella nota integrativa della partecipazione a società comportante l'assunzione di illimitata responsabilità.

D'altronde, tale interpretazione ben si articola con la finalità della tutela dei creditori della società persona giuridica, che permea di sé l'intero diritto societario.

Ancora, non è giuridicamente sostenibile che [REDACTED] srl sarebbe stata "inesistente" in quanto usufruente di strutture, logistiche e personali, pervenienti da [REDACTED] e [REDACTED] spa. A parte, infatti, la pacifica configurabilità giuridica della "società senza impresa", è agevole notare come l'ordinamento italiano (a differenza invero di quello dei paesi di common law) non disponga, dopo il sorgere della personificazione giuridica a seguito della iscrizione - appunto, costitutiva - della società nel Registro delle Imprese (art. 2331 cod.civ.), di strumenti per considerare quella personificazione come un abuso, e dunque di superarla, stracciandone il velo.

In definitiva, quindi, a prescindere dalle emergenze fattuali disegnate dagli istanti e ricostruite dal curatore del fallimento [REDACTED] srl, in punto gestione da parte di [REDACTED] srl e [REDACTED] e [REDACTED] spa di un rapporto societario nei fatti parificabile a quello di una società di persone, l'assenza della assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile in tale società, da parte delle due predette società persone giuridiche, nei termini di cui all'art. 2361 2° comma cod.civ., esclude la configurabilità della società di fatto prospettata dai creditori istanti.

La novità delle questioni giuridiche trattate consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.





Riunisce i procedimenti in epigrafe indicati dal n. 974/2007 in avanti a quello portante il n. 973/2006;

**IL CASO.it**

Respinge le istanze di cui ai procedimenti riuniti.

Compensa tra le parti le spese.

Torino, 3.4.07

Il Presidente

**IL CANCELLIERE**  
**Dot. ASSUNTA SATURNI**

**TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE FALLIMENTI**  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Torino - 4 APR. 2007  
**R. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**  
**Dot. Assunta SATURNI**